

BGer 4G 3/2021 vom 15. Dezember 2021

Bundesgericht, 2021-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4G_3_2021

FR: TF 4G 3/2021 du 15 décembre 2021

IT: TF 4G 3/2021 del 15 dicembre 2021

Regeste

domanda di interpretazione e rettifica, | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Statuendo con sentenza del 1° novembre 2021 (causa 4A_495/2021) nella procedura semplificata secondo l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 13 settembre 2021 con cui A._____ ha impugnato la decisione emanata dal Pretore del distretto di Lugano il 19 agosto 2021 nell'ambito di una causa incoata dalla ricorrente nei confronti di B._____ e C._____ e ha posto le spese giudiziarie di fr. 500.-- a carico della parte soccombente.

E. 2

Con atto datato 15 novembre 2021 e rettificato il giorno seguente A._____ menziona l' art. 129 LTF e afferma esplicitamente di presentare una domanda di interpretazione e rettifica delle sentenze 4A_493/2021 e 4A_495/2021. Chiede al Tribunale federale di aprire una procedura di ricorso concernente la procedura 21.2021.1 del Tribunale di appello ticinese e di rettificare di conseguenza il dispositivo della prima sentenza o eventualmente quello della seconda sentenza. Domanda pure al Tribunale federale di aprire due incarti concernenti una procedura avviata innanzi alla Pretura di Lugano. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 3

L'istante ha inoltrato la sua domanda in tedesco. La presente sentenza verrà tuttavia redatta in italiano, come peraltro già la sentenza 4A_495/2021 del 1° novembre 2021, lingua della decisione originariamente impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF). Poiché concerne due distinte sentenze, la domanda è evasa con due decisioni separate.

E. 4

Giusta l' art. 129 LTF se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. Una rettifica non può portare a una modifica del contenuto della sentenza e si differenzia in questo modo da una revisione (DTF 143 III 420 consid. 2.2). In concreto l'istante non sostiene che il dispositivo soffra di uno dei summenzionati errori. Ella pare invece, nella misura in cui la sua domanda non riguarda la procedura che ha portato all'emanazione della sentenza 4A_493/2021 ed è quindi stata evasa nella sentenza 4G_2/2021, inammissibilmente voler ottenere l'esame di ulteriori decisioni di primo grado. Per scrupolo di completezza si può rilevare che nemmeno

una conversione della presente domanda in una domanda di revisione potrebbe portare al risultato desiderato dall'istante. La sentenza 4A_495/2021 ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso perché non diretto contro una decisione emanata dall'autorità cantonale suprema e l'istante non si prevale a tal proposito di alcun motivo di revisione previsto dalla LTF.

E. 5

Da quanto precede discende che la domanda di interpretazione e rettifica si rivela inammissibile. Si avverte l'istante che ulteriori scritti dello stesso genere di quello all'esame concernenti questa procedura, segnatamente domande di revisione abusive, saranno archiviati senza risposta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.